



Città di **Reggio Calabria**

IL SINDACO



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 45 DEL 06/06/2023

ORDINANZA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ANNO 2023 – COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

VALUTATA la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

VISTA la legge 1° marzo 1975, n. 47;

VISTO la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.Lg. vo n. 285 del 30 aprile 1992 codice della strada;

VISTO il Decreto Legislativo 31/1998

VISTO l'art. 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353;

VISTO il D.M. 201.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTO l' O.P.C.M. 28 agosto 2007 n° 3606, con l'allegato manuale operativo ottobre 2007;

VISTO l'art. 59 de T.U.L.P.S.; Aggiornato al DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

VISTA la Legge Regionale Calabria 22.12.2017 n° 51;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - (Codice della Protezione Civile)

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653 e 734 del Codice penale; aggiornato 2018;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale Città di Reggio Calabria n° 168 del 23.07.2018;

VISTO il Decreto L.gs. 06 febbraio 2020 n. 4 art. 10 (modifica al Codice della Protezione Civile)

VISTA la Direttiva PCM del 10.01.2020 pubblicata in G.U. serie generale n° 56 del 05.03.2020

CONSIDERATO **che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre** è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico. Durante la rimanente parte dell'anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

ORDINA

a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive. I Comandi Militari nell'esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni

Su tutto il territorio comunale, durante il già menzionato periodo di grave pericolosità si applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
2. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili, nelle fasce dunali o rocciose retrostanti, al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;
3. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
4. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
5. l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
6. fermo restando quanto stabilito dagli artt. 53 e 58 delle PMPF, nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentrazione in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di ulivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

provocare innesco incendi.

7. consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
8. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
9. fino al 30 settembre è fatto obbligo a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
10. ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratte, bisce, etc.

Le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9, e 10 dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la necessità. Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice penale, si evidenzia che:

le violazioni di cui ai punti 1 e 2 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 353/2000, per un importo minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14; le violazioni di cui al punto 9 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada);

le violazioni di cui ai punti 8 e 10 saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. 267 del 2000 come modificato dalla L. n. 3/2003.

Richiamate le Leggi di cui in premessa, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, l'Ufficio Comunale del Servizio di Protezione Civile disporrà di autoveicoli, di dipendenti del Servizio e delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, qualora attivate, per effettuare perlustrazioni sul territorio comunale al fine di informare quanto possibile la popolazione sulla normativa indicata nella presente Ordinanza, e segnalare alle autorità competenti eventuali principi d'incendio ai sensi dell'art. 6 della Legge 353/2000, avvalendosi anche del Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 26 settembre 2003, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 3606 del 28 agosto 2007 art. 1 commi 5 e 9 con all'allegato manuale operativo di ottobre 2007 dal punto 4 al punto 4.8 e dal punto 5 fino al punto 5.3, dalla Legge Regionale Calabria 22 dicembre 2017 n° 51 art. 5 commi 3 e 4.

I dipendenti del Servizio di Protezione Civile potranno fornire informazioni alla popolazione oppure presidiare una porzione di territorio al fine di prevenire il propagarsi di incendi, e segnalare alle autorità competenti eventuali principi d'incendio a difesa del suolo, di persone e cose, o segnalare eventuali difformità attraverso i numeri telefonici 800 496 496 – 1515- 0965/55220 – 115 dei vigili del fuoco e successive variazioni.

Gli Agenti della Forza Pubblica, e del Corpo Forestale dello Stato (Oggi Arma dei Carabinieri), sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni.

Dispone di trasmettere, per mezzo della propria struttura di staff sindaco, la seguente ordinanza ai soggetti sottoelencati:

- Prefettura di Reggio Calabria;

- protocollo.prefrc@pec.interno.it;
- Regione Calabria Settore Protezione Civile Germaneto Catanzaro
- protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it;
- procivcalabria.rc@pec.protezionecivilecalabria.it;
- Città Metropolitana
- protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Reggio Calabria;
- strc422110@carabinieri.it;
- trc26789@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria (presso Carabinieri);
- strc422110@carabinieri.it;
- trc26789@pec.carabinieri.it;
- Polizia stradale Reggio Calabria
- sezpolstrada.rc@pecps.poliziadistato.it;
- Protezione Civile Comunale
- protezciv@pec.reggiocal.it indirizzo Auriga Web 1.3.18.2;
- Vigili del fuoco Reggio Calabria
- com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it;
- com.prev.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it;
- Anas sezione staccata di Reggio Calabria - (unica mail Regionale)
- anas.calabria@postacert.stradeanas.it;
- FF.SS. Reggio Calabria
- rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it;
- Città di Reggio Calabria;
- Lavori pubblici – indirizzo AurigaWeb 1.3.14 – 1.3.14.99;
- Manutenzione – indirizzo AurigaWeb 1.3.15 – 1.3.15.99;
- Ambiente – indirizzo AurigaWeb 1.3.1 – 1.3.1.99;
- Rete Civica Comunale indirizzo Aur. 1.3.28 - indirizzo PEC retecivica@pec.reggiocal.it;

IL SINDACO F. F.

Dott. Paolo Brunetti